


	Numero	Data	Prot.
	127	22/10/2014	

N 724
 Si certifica che il presente atto è stato
 pubblicato nella Sede Comunale del Comune di Motta Visconti
 il Messaggio Comunale
 25.10.14 al 09.11.14 per
 giorni 15 consecutivi.



Deliberazione di Giunta Comunale

25 OTT. 2014

Oggetto:

ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO ENOGASTRONOMICO.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 17.30 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI
PASSOLUNGO CANDIDA	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 127 Oggetto: Istituzione in via sperimentale del mercato enogastronomico.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Istituzione in via sperimentale del mercato enogastronomico", nonché l'unito disciplinare per le modalità di gestione e di controllo del mercato stesso;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Istituzione in via sperimentale del mercato enogastronomico", nonché l'unito disciplinare per le modalità di gestione e di controllo del mercato stesso;
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto necessario per l'esecuzione dell'iniziativa.

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale del mercato enogastronomico.

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

su proposta dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Attività Produttive, Servizi Sociali e Assistenza, Sig.ra Maria Luisa Possi e dell'Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig. Marini Ivan;

PREMESSO - che a causa della crisi economica e dell'aumento del costo della vita, si sono modificate le abitudini dei consumatori, i quali sempre in maggior numero si rivolgono alle offerte della c.d. filiera corta, acquistando dai produttori senza nessuna intermediazione;

- che il Comune di Motta Visconti ha intenzione di istituire, in via sperimentale, un mercato enogastronomico, per consentire la vendita diretta di prodotti agricoli di qualità a prezzi contenuti;

CONSIDERATO - che, con l'istituzione del predetto mercato, si perseguono i seguenti obiettivi:

- promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali;
- sostegno alle aziende agricole;
- offerta ai consumatori di prodotti di qualità, dei quali è possibile controllare l'origine, a prezzi vantaggiosi;

RITENUTO opportuno approvare un disciplinare inerente alle modalità di gestione e di controllo del mercato;

VISTO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO il D.Lgs. n 228/2001; avente ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del mercato agricolo";

VISTO l'art. 2135 del codice civile, rubricato "imprenditore agricolo";

VISTA la legge regionale n 6/2010, testo unico del commercio e delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, che prescrive le linee guida per l'istituzione di mercati riservati all'esercizio e alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

VISTO il D.Lgs. n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal proponente;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di istituire in via sperimentale, il mercato enogastronomico, per la vendita diretta di prodotti agricoli, con n. 10 posteggi;

2) di stabilire che il mercato, a frequenza bimensile, si svolga nella giornata di sabato (I e III sabato del mese), dalle ore 7,30 alle ore 14,00, a partire dal giorno 25 ottobre 2014 in Piazza San Rocco, fino a data da destinarsi, secondo il seguente calendario:

OTTOBRE:

- 25.10 2014 - Piazza San Rocco

NOVEMBRE:

- 08.11 2014 - Piazza San Rocco
- 22.11.2014 - Piazza San Rocco

DICEMBRE:

- 06.12.2014 - Piazza San Rocco

GENNAIO:

- 04.01 2015 – Via Togliatti
- 18.01.2015 – Via Togliatti – TERMINE DEL PERIODO SPERIMENTALE


Per i mesi successivi, si provvederà in seguito, verificato l'esito della sperimentazione che sarà valutato sia in relazione alle richieste e alle partecipazioni dell'utenza locale, e non, sia dell'adesione manifestata dai produttori.

- 3) di approvare l'allegato schema di disciplinare per le modalità di gestione e di controllo del Mercato enogastronomico;
- 4) di affidare la gestione del citato mercato a soggetto idoneo, individuato secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare;
- 5) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto necessario per l'esecuzione dell'iniziativa.

Motta Visconti, 22.10.2014

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio

ALBERICO geom. Damaris Barbara





Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. **137**

Oggetto: **ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO ENOGASTRONOMICO.**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
-------------------	--------------------------	------------


Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

22/10/2014



Parere Favorevole.

geom Alberico Damaris



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

ALLEGATO *delibera* *29/10/2014*

SCHEMA DI DISCIPLINARE

MERCATO ENOGASTRONOMICO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con Deliberazione:

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Partecipazione
- Art. 3 Comitato di gestione del mercato
- Art. 4 Organizzazione e gestione
- Art. 5 Presentazione delle domande
- Art. 6 Ulteriori condizioni di partecipazione
- Art. 7 Monitoraggio dei prezzi
- Art. 8 Caratteristiche dei posteggi
- Art. 9 Calendario del mercato e orari
- Art. 10 Utilizzo del mezzo
- Art. 11 Modalità di recesso
- Art. 12 Quota di partecipazione
- Art. 13 Pulizia del suolo pubblico
- Art. 14 Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 15 Attività collaterali
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Sospensione temporanea o spostamento del mercato
- Art. 18 Norme transitorie

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Motta Visconti istituisce, in via sperimentale, a partire dal giorno 25 ottobre 2014 per un periodo da definirsi, un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato "MERCATO ENOGASTRONOMICO".

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Il mercato si svolgerà , con cadenza bimensile (I e III sabato del mese), nella giornata di sabato tra le ore 7,30 e le ore 14,00, in Piazza San Rocco e/o nella via Togliatti.

Si rinvia a successiva programmazione l'introduzione delle date dei mesi successivi

Art. 2 – Partecipazione

Possono partecipare al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Milano o nel Parco del Ticino.

Art. 3 - Comitato di gestione del mercato

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato potranno essere svolte da un Comitato di gestione, promosso dalle Amministrazioni Comunali.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- b) la partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi;
- f) relazione con il soggetto gestore del mercato.

Il Comitato di gestione è composto da:

1. un rappresentante del Comune individuato dal Sindaco anche tra i Consiglieri comunali;
2. un rappresentante del soggetto gestore;
3. un rappresentante di slow – food.

I rappresentanti del Comitato di gestione restano in carica per la durata della sperimentazione.

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su invito di un

rappresentante del Comune, e ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

Art. 4 - Organizzazione e gestione

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato sarà affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune, sentite le Associazioni professionali agricole .

Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

- a) essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
- b) avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comitato di gestione ed avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente disciplinare avuto riguardo a:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
- b) predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
- c) gestione del rapporto con gli operatori;
- d) controllo della qualità delle produzioni;
- e) controllo dei prezzi;
- f) promozione del mercato per la vendita diretta di Prodotti agricoli.

Art. 5 - Presentazione delle domande

Gli imprenditori e produttori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli, dovranno presentare domanda al soggetto gestore.

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali previsti dal comma 6 del citato art.4;
- c) la descrizione delle attività aziendali;
- d) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- e) la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- f) eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta dei propri prodotti negli ultimi due anni.

Il gestore valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione redigendo una graduatoria delle aziende che hanno presentato la domanda.

La graduatoria sarà resa pubblica e sarà valida per l'intero periodo sperimentale.

Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del soggetto gestore.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

La partecipazione al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli gli imprenditori agricoli e i trasformatori alimentari che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente dall'azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della Provincia di Milano o nell'ambito del Parco del Ticino, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- b) Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole milanesi ovvero con sede nel territorio del Parco del Ticino e che il ricorso abbia carattere stagionale, limitato nel tempo, per le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato, al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato.

I prodotti trasformati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà presentare apposita autocertificazione circa l'origine aziendale della materia prima.

- c) Nell'organizzazione del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.
- d) L'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dal soggetto gestore, in accordo con il comitato di gestione.
- e) Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- f) L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Al soggetto gestore viene concessa la facoltà di vendere prodotti alimentari derivati da attività industriale o artigianale, rispondente ai principi di cui all'art. 1, purché provenienti dal territorio di uno dei quattro Comuni istitutori del mercato.

Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da parte del soggetto gestore.

Art. 8 - Caratteristiche dei posteggi

Il mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli prevede un numero massimo dei posteggi disponibili pari a 10. Durante il periodo di minor produzione, in accordo con il Comitato di Gestione, il numero di posteggi potrà essere ridotto. Il numero dei posteggi non dovrà comunque

essere inferiore a 5.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 15.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita per favorire la presenza dei piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.).

La gestione di questi spazi è affidata al gestore del mercato, il quale provvederà a predisporre la planimetria, indicante i posteggi e la loro dislocazione.

Il mercato avrà luogo per tutto l'anno 2014 in Piazza San Rocco. A partire da gennaio 2015, verrà trasferito in via Togliatti nell'area attrezzata disponibile.

Art. 9 - Calendario del mercato e orari

Il mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli si svolgerà, con cadenza bimensile, ogni I e III sabato del mese tra le ore 7.30 e le 14.00, secondo il seguente calendario:

OTTOBRE:

- 25.10 2014 - Piazza San Rocco

NOVEMBRE:

- 08.11 2014 - Piazza San Rocco
- 22.11.2014 - Piazza San Rocco

DICEMBRE:

- 06.12 2014 - Piazza San Rocco

GENNAIO:

- 04.01 2015 – Via Togliatti
- 18.01.2015 – Via Togliatti - TERMINE DEL PERIODO SPERIMENTALE

Per le date dei mesi successivi si rimanda a successiva programmazione. Vedi art.1

Il mercato osserverà il seguente orario:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarica merce, pulizia e sgombero dell'area.

Art. 10 - Utilizzo del mezzo

Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati secondo le indicazioni fornite dal soggetto gestore.

Agli espositori sarà garantita la possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe all'area del mercato.

Art. 11 - Modalità di recesso

L'assegnazione dei posteggi ha validità per tutto il periodo sperimentale.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni. La mancata partecipazione, per due volte, al mercato comporterà l'esclusione dal mercato per tutto il restante periodo sperimentale, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- 4) altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al soggetto gestore.

Art. 12 - Condizioni di partecipazione

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Il soggetto gestore avrà l'obbligo di garantire gli adempimenti relativi al pagamento della TOSAP/COSAP.

Costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali saranno concordate dal soggetto gestore direttamente con gli operatori.

Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico

L'area del posteggio e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite pena la revoca dell'assegnazione del posteggio.

Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 15 - Attività collaterali

All'interno del mercato per la vendita diretta di Prodotti Agricoli possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio provinciale e del Parco del Ticino e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food , produzioni dop ecc.)

E' prevista la possibilità di partecipare al mercato da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, operanti al di fuori dell'ambito provinciale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione di terreni confiscati o sequestrati ai sensi della legge 109/96.

Art. 16 – Sanzioni

Ogni Comune, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare e nei regolamenti comunali applicabili.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La sanzione sarà irrogata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

Art. 17 — Sospensione temporanea o spostamento del mercato

E' facoltà del Comune sospendere o trasferire in altra sede il mercato per motivi di ordine pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 18 — Norme transitorie

Agli artt. 3, 5 verrà data attuazione al termine della sperimentazione una volta che il mercato diventerà definitivo.

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De-Giuli Primo Paolo

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **25 OTT. 2014** come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. **64** in data **25 OTT. 2014** ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li 25 OTT. 2014

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Li _____

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li 25 OTT. 2014



IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro